

COMUNE DI MONSUMMANO TERME
Provincia di Pistoia

Settore Front – Office
U.O.C. Lavori Pubblici

Capitolato Speciale di Appalto

**“Servizio di manutenzione degli impianti
di Pubblica Illuminazione”**

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto la manutenzione in perfetta efficienza degli impianti di pubblica illuminazione realizzati dal Comune di Monsummano Terme o in uso, sul territorio comunale.

ART. 2 - ESTENSIONE DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

1. La manutenzione degli impianti si svolgerà su tutto il territorio comunale.

2. Gli impianti, salvo errori o modificazioni non registrate, sono così costituiti:

- punti luce semplici su pali in acciaio rastremato qualsiasi altezza;
- punti luce doppi, tripli o quadrupli su pali in acciaio rastremato o pali in alluminio qualsiasi altezza;
- punti luce a braccio infissi a muro o su pali in cemento;
- punti luce a lampione artistico o a plafone;
- quadri di comando;
- lampade a vapori di mercurio;
- lampade a ioduri metallici o vapori di sodio;
- linee elettriche sotterranee ed aeree;
- accessori per il funzionamento quali reattori, portalampade in porcellane, parabole, interruttori crepuscolari, corde in acciaio \varnothing 8 mm., **interruttori orari**, dispersori di terra ecc.;
- pali, linee e lampade in fase di realizzazione o in progetto;

tutto per il funzionamento continuo di n. 2654 punti luce di qualsiasi forma e dimensione di cui n. 2310 dotati di dispositivo dibawatt.

3. Tale stima con la firma del contratto, si intende accettata dalla ditta aggiudicataria.

4. Rimane stabilito che anche in caso di modifiche nella disposizione generale degli impianti stessi, come ad esempio soppressione di punti luce, loro spostamento, entrata in funzione dei nuovi punti luce per presa in carico nuove urbanizzazioni ecc., intervenute successivamente alla stipula del contratto, nessun compenso potrà essere preteso dall'appaltatore oltre a quello previsto dal presente Capitolato, se le eventuali varianti oscilleranno entro 1/5 del totale dei punti luce.

5. Nel caso in cui venisse superato tale limite, la ditta appaltatrice avrà diritto ad un aumento contrattuale annuo così determinato:

$$C = \text{Poff} \times (\text{PL}_{\text{tot}} - \text{PL}_{\text{gara}})$$

dove: C è l'aumento contrattuale spettante all'appaltatore;

Poff è il costo per ogni punto luce al netto del ribasso d'asta;

PLtot è il nuovo numero dei punti luce totali;

PLgara è il numero dei punti luce vigenti alla data della stipula del contratto.

ART. 3 - DURATA E AMMONTARE DELL'APPALTO

1. La durata dell'appalto è prevista in anni 2 (DUE) decorrenti dalla data del verbale di consegna.

2. Il prezzo a base di gara del presente appalto, viene quantificato in € 39.500,00 (trentanovemilaciquecento/00) per tutta la durata del contratto, I.V.A. esclusa, comprensivo di € 500,00 relativi agli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta).

ART. 4 - OPERE COMPRESSE NELLA MANUTENZIONE DI CUI ALL'ART. 1

1. La manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, comprende la sorveglianza tale da mantenerli in buone condizioni di funzionamento provvedendo alla fornitura dei materiali e/o apparecchiature occorrenti, nonché alla manodopera conseguentemente necessaria.

2. Tutto quanto comunque come specificato nei commi a) e b) seguenti e suddivisi in:

a) OPERAZIONI CONTINUATIVE COMPRESSE NEL PREZZO FORFETARIO.

Questi comprendono ogni fornitura di materiale ed ogni prestazione di manodopera per la manutenzione ordinaria delle condutture aeree ed in cavo. La fornitura e sostituzione di lampade non funzionanti e/o esaurite, reattori, accenditori, condensatori, cavi, tendicavi, dispersori per messa a terra e apparecchiature dei quadri di comando ed ogni altro materiale reso insufficiente da usura.

Con l'osservanza di quanto sopra la ditta ha l'obbligo di garantire l'accensione simultanea di tutti i punti luce, mentre lo spegnimento dovrà avvenire all'alba tramite l'interruttore crepuscolare e comunque salvo diversa indicazione dell'Amministrazione comunale.

In corrispondenza del cambio ora legale/solare, gli interruttori orari dovranno essere riallineati all'ora esatta.

b) OPERAZIONI PERIODICHE COMPRESSE NEL PREZZO FORFETARIO

Questo intervento, da realizzarsi una volta nel periodo di validità del contratto, dovrà essere eseguito nel secondo anno di affidamento del servizio, e consiste nell'aggiornamento del catasto dei punti luce in formato elettronico da consegnare alla stazione appaltante, riportante, oltre le indicazioni predette, l'ubicazione, la tipologia del punto luce (es. stradale - arredo ecc.) con il cablaggio e tipo di lampada, il tipo di sostegno e le sue caratteristiche (altezza - materiale -sbraccio), il quadro dal quale è alimentato.

La stazione appaltante metterà a disposizione dell'appaltatore le schede già in suo possesso in formato editabile, per l'aggiornamento o l'integrale ricostruzione.

ART. 5 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E REPERIBILITÀ

1. Nel servizio è compresa anche l'attività di pronto intervento e reperibilità H24 per far fronte ad eventuali imprevedibili interventi, in caso di sinistri, cedimenti strutturali, ecc..

2. Tale azione deve essere prevista e attivata entro un tempo massimo di ore 3 (tre) a seguito chiamata da parte sia delle strutture operative dell'Ente Appaltante che delle Autorità competenti.

3. In caso di ritardo verrà applicata una penale secondo quanto previsto dal successivo art. 10.

ART. 6 - REQUISITI PROFESSIONALI DI CAPACITÀ TECNICA

1. L'appaltatore, oltre ai requisiti minimi indicati nel bando per la partecipazione alla gara, dovrà dimostrare di possedere, prima della stipula del contratto, i seguenti requisiti tecnici:

- Iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività corrispondente a quelle del presente appalto con l'abilitazione professionale prevista dall'art. 3 del DM 22/01/2008, n. 37;
- ubicazione della propria sede operativa, nonché del magazzino e/o deposito attrezzature e ricovero automezzi e macchine operatrici, entro un raggio di km. 50 (cinquanta) dal territorio Comunale;
- disporre di un recapito telefonico con numero verde gratuito dedicato esclusivamente alla segnalazioni di guasti, inefficienze e disservizi;
- disporre di un recapito di posta elettronica per comunicazioni;
- disporre di almeno n. 2 telefoni cellulari mobili di cui n. 1 adibito al servizio di reperibilità H24 per fronteggiare efficacemente situazioni d'emergenza o di pronto intervento;
- disporre di un Responsabile Tecnico al quale compete la conduzione dell'appalto.

ART. 7 - RESPONSABILE TECNICO

1. Il Responsabile Tecnico è il soggetto, individuato dall'appaltatore, al quale compete tutta l'attività gestionale amministrativa organizzativa, imprenditoriale e di direzione generale del servizio.

2. Prima della consegna, l'Appaltatore provvederà alla sua nomina dandone comunicazione scritta al Direttore dell'esecuzione del contratto.

3. Oltre alle competenze di cui al comma 1 del presente articolo, ad esso compete:

- il coordinamento del personale dell'appaltatore per le prestazioni di cui al presente capitolato;
- la responsabilità della corretta applicazione di tutte le norme in materia di tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro e la predisposizione del Piano di Sicurezza relativo alla gestione del personale operativo utilizzato per l'appalto;

4. L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

ART. 8 - ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

1. L'Appaltatore si obbliga a rimuovere tutte le cause che possono determinare carenze od inadempienze nell'effettuazione dei servizi.
2. Ha l'obbligo, inoltre, di segnalare immediatamente all'Ente Appaltante tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito, possono pregiudicare il regolare funzionamento degli impianti in modo che l'Amministrazione possa sollecitamente provvedere a far rimuovere le cause di tali inconvenienti.
3. Qualora vengano riscontrate situazioni di non conformità degli impianti, l'Appaltatore ha l'obbligo di proporre alla Stazione Appaltante, una soluzione tecnico-economica per la rimozione dei vizi ed il superamento del guasto.
4. L'appaltatore è tenuto a provvedere alla riparazione dei guasti secondo le seguenti modalità:
 - per anomalie, inefficienze o cedimenti che comportano pericolo per l'incolumità di persone o cose, l'intervento per la rimessa in funzione dovrà avere inizio entro 3 ore, qualunque sia la fonte di provenienza;
 - per guasti o inefficienza di singoli punti luce, l'intervento per la rimessa in funzione dovrà completarsi entro 48 ore consecutive decorrenti dalla comunicazione qualunque sia la fonte di provenienza;
 - per guasti o inefficienza che determinino l'interruzione totale degli impianti, si dovrà provvedere ad effettuare un sopralluogo entro 3 ore dalla sua segnalazione al fine di determinare la natura del guasto ed ad effettuare un tentativo di riaccensione qualora la causa fosse imputabile a sbalzi elettrici, cadute di tensione, o comunque non ricongiungibile a guasti strutturali; nelle altre ipotesi si dovrà provvedere comunque alla riparazione dei guasti entro 24 ore salvo casi speciali per i quali, a giudizio insindacabile della Direzione dell'esecuzione del contratto, non siano concessi tempi più lunghi.
 - per tutti gli altri interventi non ricompresi nei precedenti punti, i tempi di inizio e di fine delle prestazioni, saranno concordati con la Direzione dell'esecuzione del contratto in relazione all'entità delle opere;
5. Per tutti gli interventi su indicati, l'appaltatore è tenuto alla compilazione di un registro nel quale siano riportati:
 - il numero del punto luce o dell'impianto oggetto di riparazione;
 - la data e l'ora di ricezione della anomalia;
 - la disfunzione segnalata;
 - la data e l'ora della sua riparazione;
 - eventuali ritardi sulla riparazione, rispetto ai tempi di cui al comma 2, qualora ricorrano circostanze speciali al fine di non incorrere nelle sanzioni di cui all'art. 10;
6. Il registro è messo a disposizione della Direzione dell'esecuzione del contratto qualora questi lo richieda.

ART. 9 - CONTROLLI E VERIFICHE

1. L'Appaltatore è obbligato ad effettuare, tramite la propria struttura tecnica, tutte le verifiche necessarie per la regolare ed efficiente conduzione del servizio appaltato.
2. In particolar modo è tenuto ad effettuare ordinariamente una verifica periodica con cadenza quindicinale al fine di accertare la perfetta funzionalità di tutti i corpi illuminanti, degli impianti o parti di essi.
3. Di tale verifica viene redatto circostanziato rapporto sul registro di cui all'art. 10 con le stesse modalità per le comunicazioni.
4. L'Appaltante, a mezzo della Direttore dell'esecuzione del contratto, effettua le verifiche, i controlli, le ispezioni che ritiene opportuno e/o necessarie in qualunque momento ed in qualunque modo, senza necessità di preavviso di sorta.
5. In caso di inottemperanza sarà applicato quanto previsto dal successivo art. 10 del presente Capitolato.

ART. 10 - PENALITÀ

1. Per l'inadempimento degli obblighi di cui ai precedenti articoli, verranno applicate le seguenti penalità:

- €. 10,00 (dieci) per ogni giorno di non funzionamento di ogni punto luce decorrente dal giorno successivo a quello dell'accertamento e della relativa segnalazione, qualunque sia l'origine;
 - €. 100,00 (cento) per ogni giorno di non funzionamento di un intero impianto decorrente come sopra.
2. Rimane inteso che tali penalità non verranno applicate se l'appaltatore sia in condizione di dimostrare di non avere potuto ripristinare l'impianto in tempo utile nonostante il proprio impegno, per il tipo e la mole di lavoro necessari ad eliminare il guasto.
 3. Il giudizio insindacabile di merito è demandato al Direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 11 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

1. Sono ritenute cause di forza maggiore le eccezionali perturbazioni atmosferiche, nonché la mancanza di energia elettrica, dato che il presente appalto non ne riguarda la fornitura.

ART. 12 - AUTOMEZZI E ATTREZZATURE DI SERVIZIO

1. L'Appaltatore, per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, dovrà disporre di automezzi e attrezzature qualitativamente adeguati.
2. Inoltre, dovrà essere sempre disponibile un automezzo provvisto di cestello ed almeno due unità di personale per gli interventi di urgenza di cui al precedente art. 5.
3. Gli automezzi, le attrezzature ed accessori utilizzate nell'appalto, dovranno a cura ed onere dell'appaltatore, recare gli elementi identificativi dell'azienda, essere tenuti in perfetta efficienza, rispondenti alle normative al tempo vigenti in materia di circolazione stradale, antinquinamento (aeriforme, acustico, ecc.), antinfortunistica, nonché rispondenti alle normative connesse ai servizi espletati, regolarmente assicurati per la responsabilità civile.
4. La Ditta aggiudicataria risponderà per ogni difetto degli automezzi ed attrezzature impiegati nell'espletamento delle prestazioni, nonché per eventuali danni a persone o cose, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo.

ART. 13 - PERSONALE DI SERVIZIO

1. L'Appaltatore, per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, dovrà disporre di risorse umane qualitativamente e professionalmente idonee per garantire tutti i servizi.
2. Nei riguardi del proprio personale, l'appaltatore è tenuto alla completa osservanza di tutte le disposizioni contenute nella normativa in materia di lavoro, nonché nel CCNL applicabile al settore di specie in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono le prestazioni anzidette, sia per quanto attiene al trattamento giuridico ed economico, sia per quanto concerne il trattamento assistenziale, assicurativo e previdenziale.
3. I dipendenti dovranno indossare, durante l'orario di lavoro, un'uniforme recante gli elementi identificativi dell'azienda più cartellino personale di riconoscimento, con la fotografia e le generalità (nome e cognome), mantenuta pulita ed in perfetto ordine, nonché essere dotati dei dispositivi di protezione individuale confacenti ai servizi da svolgere e comunque conformi alle normative di sicurezza, igiene e antinfortunistiche.
4. L'appaltatore dovrà garantire l'immediata integrazione e/o sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio nonché di quello che dovesse risultare inidoneo alle prestazioni oggetto dell'appalto, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste ed il buon esito.

ART. 14 - CONSEGNA, INIZIO E FINE DELLE PRESTAZIONI

1. La consegna avverrà nelle forme previste dalla legge e dovrà risultare da apposito verbale.
2. L'appaltatore darà immediato inizio al contratto con tutti i mezzi occorrenti, ed in ogni caso al massimo entro 5 giorni dalla data di consegna.
3. L'ultimazione sarà constatata dal Direttore dell'esecuzione mediante apposito verbale.
4. Per tutto quanto previsto e richiesto dalla DM 37/2008, l'appaltatore dovrà fornire all'ente appaltante tutte le dichiarazioni di conformità riferite alle prestazioni eseguite.
5. Al termine del contratto, l'Appaltatore dovrà riconsegnare gli impianti nelle stesse condizioni esistenti al momento della consegna con le migliorie eventualmente avvenute durante il corso dell'appalto.

ART. 15 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il presente Capitolato costituirà parte integrante del contratto.
2. L'impresa è tenuta a prendere conoscenza di tutto quanto riportato e di accettarlo integralmente.

ART. 16 - ONERI FISCALI

1. Il presente appalto è soggetto alla norma relativa alla istituzione e disciplina dell'imposta sul Valore Aggiunto di cui al D.P.R. 26/10/1972, n° 633 e successive modificazioni e integrazioni, nonché alla disciplina dell'imposta di registro.

ART. 17 - SUBAPPALTO

1. Il subappalto non è consentito.

ART. 18 - PAGAMENTI

1. I pagamenti per le prestazioni di cui all'art. 4 - comma 2, lett. a) e b), saranno liquidati quadrimestralmente mediante attestazione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto della corretta effettuazione delle prestazioni previste nel presente capitolato e nel computo metrico estimativo.
2. Sul totale, sarà applicato il ribasso d'asta, una quota pari allo 0,5% per infortuni e le eventuali penalità di cui al precedente art. 10.

ART. 19 - ANTICIPAZIONE ALL'APPALTATORE

1. La stazione appaltante non concede e non eroga all'Appaltatore alcuna anticipazione.

ART. 20 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA E RESPONSABILITÀ

1. L'appaltatore è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle disposizioni e delle condizioni contrattuali nonché della corretta esecuzione delle prestazioni da erogare.
2. L'appaltatore è altresì unico responsabile di eventuali danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità in proposito sia in sede civile che penale.
3. A tal proposito, prima della stipula del contratto d'appalto, è obbligato a presentare alla stazione appaltante una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione comunale da tutti i rischi d'esecuzione da qualsiasi causa determinati, eccetto cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esercizio delle prestazioni per l'intero periodo di durata dell'appalto.
4. I massimali della polizza assicurativa dovranno essere, non inferiori a € 500.000,00 (cinquecentomila/00); qualora l'ammontare del danno sia superiore alla copertura assicurativa ovvero non sia coperto dalla stessa, l'Appaltatore dovrà provvedere direttamente a proprio carico senza che vi possa essere corresponsabilità, concorrenza o concorso di sorta da parte della stazione appaltante.
5. Oltre agli oneri previsti dal presente Capitolato Speciale, l'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 03/06/1950 n. 375 sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per il servizio e della Legge 03/10/1962, n. 1539 sull'assunzione dei mutilati ed invalidi civili.

ART. 21 - SICUREZZA E PREVENZIONE INFORTUNI

1. L'Appaltatore dovrà presentare il documento di valutazione aziendale dei rischi che formerà parte integrante del contratto d'appalto e dovrà essere costantemente aggiornato in relazione alle effettive condizioni operative.
2. Qualora nel corso dell'appalto in oggetto entrassero in vigore nuove normative nell'ambito della disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, l'Appaltatore è obbligato a conformare e adeguare il documento originariamente presentato alle nuove norme intervenute.
3. Le gravi e ripetute violazioni del documento stesso da parte dell'Appaltatore, previa costituzione in mora del medesimo, costituiscono causa di risoluzione del contratto d'appalto.

4. Nessun onere può ricadere sull'Ente appaltante essendo tutte le spese ed oneri per la sicurezza e per l'igiene sui luoghi di lavoro compensati nei prezzi e nell'importo d'appalto.

ART. 22 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Oltre alle prescrizioni del presente capitolato, l'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza:

- del Codice dei Contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- di tutte le altre leggi e regolamenti in materia di contratti pubblici, per quanto applicabili, che sono o andranno in corso durante la durata del contratto;
- della normativa relativa al Codice della strada e del relativo Regolamento di attuazione;
- degli adempimenti connessi all'omologazione degli automezzi e attrezzature che verranno utilizzate per il presente appalto.

ART. 23 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E/O RESCSSIONE DEL CONTRATTO

1. Tutte le controversie tra l'Amministrazione Comunale e l'impresa che venissero a nascere durante l'appalto, qualora non si proceda alla loro risoluzione mediante accordo bonario o transazione previsto rispettivamente dagli artt. 205, 206 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016, la competenza sarà deferita al Foro di Pistoia. Resta in ogni caso esclusa la clausola arbitrale di cui all'art. 209 del codice.

2. In ogni modo l'Amministrazione si riserva anche la facoltà di risolvere il contratto di appalto in qualunque momento, senza corrispondere alcuna indennità o compenso per l'appaltatore qualora:

- i mezzi usati dallo stesso non dessero affidamento;
- le prestazioni non vengano terminati nei tempi previsti;
- si verificassero gravi irregolarità e/o negligenze nella condotta delle prestazioni oggetto dell'appalto.

3. Il giudizio insindacabile di merito, è demandato al Direttore dell'esecuzione del contratto.